

undefined

Iperammortamento, acquisti di beni extra Ue dal 1° gennaio

Decreto fiscale/1

L'abrogazione del vincolo territoriale ha efficacia retroattiva

La data da considerare è quella della consegna o della spedizione

Luca Gaiani

L'iperammortamento si estende ai beni 4.0 di origine extraeuropea. L'articolo 7 del Dl. 38/2026 cancella, con effetto dal 1° gennaio 2026, i requisiti di fabbricazione dei beni materiali e immateriali in Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo che erano previsti dalla legge di Bilancio. Nessuna modifica riguarda invece gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione di energia, che devono essere dotati di pannelli con le caratteristiche previste dall'articolo 12, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Con il Dl 38/2026, il Governo conferma quanto anticipato dal comunicato stampa del ministero dell'economia del 12 marzo 2026, eliminando, dalla disciplina dell'iperammortamento introdotta dalla legge 199/2025, la condizione di fabbricazione dei beni 4.0 in Stati Ue o aderenti allo spazio economico europeo. La abrogazione del requisito Made in Europe scatta dal 1° gennaio 2026, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ciò significa che anche gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegati VI e V alla legge 199/2025) effettuati prima dell'entrata in vigore del Dl 38/2026 potranno rientrare nella agevolazione a prescindere dal luogo di produzione, sempreché siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

Una condizione geografica rimane invece per l'altro gruppo di beni

agevolabili, costituito da quelli finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza in base all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Per l'energia da fonte solare, sono considerati agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nella Ue (efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%) nonché i moduli prodotti nella Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, sempre di origine Ue, e con un'efficienza almeno pari al 24%.

In attesa che il Mimit e il Mef rendano definitivo il decreto di attuazione, aprendo il canale telematico per l'invio dei moduli di prenotazione, le imprese interessate possono ora finalizzare gli investimenti già programmati in beni 4.0 anche presso fornitori extraeuropei.

Per rientrare nel nuovo iperammortamento, i beni (materiali o immateriali) devono essere stati acquistati a partire dal 1° gennaio 2026 (e fino al 30 settembre 2028). Come già in passato, la data da considerare a questi fini (a prescindere dal momento dell'ordine) coincide con quella della consegna o spedizione del bene (compravendita o leasing), oppure di ultimazione della prestazione, per i beni realizzati in appalto. In tutti i casi (compravendita, leasing o appalto), qualora il momento di trasferimento della proprietà sia successivo a quello sopra indicato, si dovrà considerare la data in cui avviene il passaggio della proprietà. Si tratta di ipotesi che si verificano, in particolare, in contratti che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti o macchinari, che prevedono che il passaggio della proprietà (con il diritto del venditore / appaltatore al conseguimento in via definitiva del corrispettivo) coincide con l'esito positivo del collaudo o comunque del riscontro regolare funzionamento del bene strumentale. Se la realizzazione del bene era stata avviata nel 2025, dovrà

dunque prestarsi particolare attenzione alle clausole contrattuali e alla effettiva applicazione.

Per i beni acquistati nel primo semestre 2026, si dovrà infine verificare che i beni non usufruiscano dei crediti di imposta 4.0 previsti dal comma 446 della L. 207/2024. La L. 199/2025, infatti, esclude dall'iperammortamento gli investimenti che hanno beneficiato di tale agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il vincolo rimane per gli investimenti in impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia

FAQ SU ALLINEAMENTI CON I REGISTRATORI TELEMATICI

Pos e incassi differiti, nel documento commerciale si scrive «non pagato»

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Documento commerciale con indicazione di «non pagato» quando il pagamento è differito rispetto alla consegna; dicitura di «pagamento elettronico» quando si ricevono bonifici a fronte di operazioni di credito al consumo; incassi tramite Pos per prestazioni erogate direttamente a domicilio del cliente, con inserimento nella procedura web dell'indirizzo dell'unità locale dove è posizionato il registratore telematico. In vista del termine del 20 aprile prossimo - e cioè della prima scadenza stabilita per completare il collegamento logico tra registratori telematici (Rt) e Pos utilizzati a gennaio 2026 - l'agenzia delle Entrate prosegue nel fornire pratici chiarimenti agli operatori attraverso l'aggiornamento e l'integrazione, da ultimo lo scorso 25 marzo, delle FAQ inizialmente pubblicate. Il collegamento logico tra strumento di pagamento e quello di certificazione fiscale risulta perciò destinato a diventare sempre più maggiormente rappresentativo e accurato circa la natura, anche finanziaria, dell'operazio-

ne di vendita documentata. Il momento dell'effettuazione dell'operazione Iva non sempre coincide con l'incasso del corrispettivo. L'esempio classico è quello di un operatore della grande distribuzione che, a fronte di un ordine ricevuto, consegna la spesa a domicilio del cliente ma, al momento dell'emissione del documento commerciale, non conosce la modalità di pagamento che verrà utilizzata. Quando il pagamento elettronico avviene quindi in maniera asincrona rispetto alla certificazione fiscale, le Entrate con la nuova Faq 29 suggeriscono una soluzione tecnica: implementare nel Rt la modalità «non pagato». Si potrà così emettere il documento, assolvendo l'obbligo di certificazione, senza dichiarare un incasso non ancora avvenuto, distinguendolo dalle categorie «contante», «elettronico» o «ticket».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ FISCO
L'articolo integrale è
sui
ntplusfisco
ilsole24ore.com